



Volantino – 1° dicembre 2019

Restituzione dell'imposta sugli oli minerali gravante i carburanti utilizzati per l'estrazione della pietra da taglio naturale

In generale

Nel caso di carburanti impiegati nell'estrazione della pietra da taglio naturale alle sottostanti condizioni, l'imposta sugli oli minerali (di seguito imposta) viene restituita.

Dà diritto alla restituzione l'estrazione della pietra da taglio naturale, effettuata in modo rispettoso dell'ambiente, di grandi blocchi dalla roccia in loco. Non dà invece diritto alla restituzione la semplice estrazione di pietrisco e ghiaia. Nelle aziende miste (estrazione di pietrisco/ghiaia e di pietra da taglio naturale) la restituzione è concessa per la quota di carburante utilizzata per l'estrazione della pietra da taglio naturale. Simili aziende possono concordare una procedura speciale con l'Amministrazione federale delle dogane (AFD).

La restituzione è concessa per i seguenti lavori:

- a. lavori preparatori dell'estrazione della pietra da taglio naturale, compresi lo smantellamento e la rinaturalizzazione con materiale proprio (il deposito di materiale di terzi è escluso);
- b. spaccatura e taglio di grandi blocchi dalla roccia in loco;
- c. trasporti all'interno del cantiere nell'area della cava. Se un'azienda dispone più di un'area, viene concesso il diritto alla restituzione per i trasporti effettuati all'interno di ogni singola area, ma non per i trasporti tra le varie aree;
- d. taglio dei blocchi in lastre con bordi irregolari e con superfici non rifinite (lastrame)..

Ai fini della restituzione vengono presi in considerazione tutte le macchine e i veicoli solitamente impiegati per l'estrazione della pietra da taglio naturale, in particolare escavatrici cingolate, escavatrici a ragno, trax, caricatori pneumatiche, carrelli elevatori, autogrù, tagliatrici-abbattitrici, seghe a filo, seghe alternative multiple, strumenti per spaccare le pietre, compressori, dumper e autocarri.

In linea di massima, gli additivi, i biocarburanti fruente di agevolazioni fiscali nonché le quote biogene in miscele di carburanti fruente di agevolazioni fiscali non danno diritto alla restituzione dell'imposta. Le quote biogene fino al 7 per cento per l'olio diesel e fino al 5 per cento per la benzina sono invece tollerate e non devono essere detratte dalla quantità che dà diritto alla restituzione.

Beneficiari

L'imposta è restituita alle imprese che si occupano dell'estrazione della pietra da taglio naturale.

Rilevamenti

La quantità di carburanti utilizzata per lo scopo fruente di agevolazione fiscale deve essere comprovata. A tal fine occorre effettuare rilevamenti (controlli del consumo) sulle entrate, sulle uscite e sul consumo dei combustibili, nonché sulle scorte. Il controllo del consumo va tenuto separatamente per ciascuna macchina o veicolo. Le registrazioni devono contenere i seguenti dati:

- rifornimenti (data, quantità in litri, cifra segnata dal contachilometri o dal contatore delle ore di funzionamento);
- prestazione lavorativa (chilometri percorsi oppure ore di funzionamento suddivisi in base agli scopi fruente dell'agevolazione fiscale e per altri scopi).

Al termine di ogni periodo di domanda occorre concludere i controlli del consumo e misurare le scorte. I totali mensili di tutti i controlli del consumo devono essere riportati nella «Ricapitolazione del consumo di carburante di veicoli e macchine impiegati nell'estrazione della pietra da taglio naturale» (mod. 47.31).

Al posto delle ricapitolazioni, è possibile allegare anche propri elenchi, che devono contenere almeno i dati previsti dal modulo ufficiale.

Se la prova delle quantità di carburante impiegate non può essere adottata nella forma prescritta, la restituzione non è concessa.

Domanda

I beneficiari devono presentare la domanda (mod. 47.15) insieme alle ricapitolazioni (mod. 47.31) all'Amministrazione federale delle dogane, Sezione COV, imposta sugli autoveicoli, restituzioni, Monbijoustrasse 91, 3003 Berna. La domanda può vertere su un periodo compreso tra uno e dodici mesi.

Non sussiste più alcun diritto alla restituzione per carburanti utilizzati oltre due anni prima della presentazione della domanda, a contare dal primo giorno del mese nel quale la domanda perviene all'AFD.

I documenti importanti per la restituzione vanno custoditi per cinque anni e, su richiesta, presentati all'AFD.

Calcolo e versamento

L'importo della restituzione viene calcolato sulla base della quantità di combustibile impiegata e della differenza tra l'aliquota normale e l'aliquota ridotta.

Da tale importo viene dedotto un emolumento (3 % dell'importo della restituzione, minimo fr. 25.–, massimo fr. 500.– per restituzione). Gli importi inferiori a 100 franchi per domanda non vengono versati.

Controlli aziendali

L'AFD è autorizzata a effettuare, senza preavviso, controlli aziendali presso il richiedente. Le infrazioni sono punite in base alla LIOM.

Basi legali

[Legge federale del 21 giugno 1996 sull'imposizione degli oli minerali \(LIOM; RS 641.61\)](#)

[Ordinanza del 20 novembre 1996 sull'imposizione degli oli minerali \(OIOM; RS 641.611\)](#)

[Ordinanza del DFF del 22 novembre 2013 sulle agevolazioni fiscali per l'imposta sugli oli minerali \(RS 641.612\)](#)

[Ordinanza del 4 aprile 2007 sugli emolumenti dell'Amministrazione federale delle dogane \(RS 631.035\)](#)

Informazioni

Amministrazione federale delle dogane, Sezione COV, imposta sugli autoveicoli, restituzioni, Monbijoustrasse 91, 3003 Berna (tel. 058 462 65 47 o e-mail: ozd.var@ezv.admin.ch).